

**Applicazione statuto degli studenti e delle studentesse per la parte  
riguardante la disciplina  
(DPR 249/98 modificato dal DPR 235/2007)  
(D.M. n°39 26 giugno 2020)  
(D.M. n°89 7 agosto 2020)**

1. Il mantenimento della disciplina, cioè il rispetto delle regole accettate e condivise previste dal vigente Regolamento d'Istituto e quindi dei comportamenti in linea con lo Statuto degli studenti e delle studentesse e con il Patto di corresponsabilità educativa dell'IIS Beretta, è compito primario dei docenti, con la collaborazione attiva e consapevole degli studenti, dei genitori e del restante personale della scuola, agendo in una logica condivisa di comunità educante.
2. Al fine di adeguare gli strumenti educativi della scuola al nuovo contesto imposto dalla necessità di utilizzare, anche nello svolgimento delle attività e delle discipline curricolari, la didattica digitale integrata e di adottare comportamenti pienamente rispettosi delle procedure nazionali e dei protocolli decisi dall'istituzione scolastica per la prevenzione del contagio da Covid-19, il Patto di corresponsabilità educativa vigente, pur mantenendo il suo valore ad ogni effetto, viene integrato con un documento che prevede la condivisione di nuovi impegni comportamentali da parte di tutte le componenti della comunità educante, tra cui gli studenti. Mettere in atto comportamenti difforni da quanto previsto dal Patto di corresponsabilità educativa e dalla sua integrazione costituisce infrazione di rilevanza disciplinare.
3. Tutte le componenti scolastiche sono chiamate a collaborare perché il sistema di relazioni interno all'Istituto sia funzionale al raggiungimento delle finalità formative e educative previste dal PTOF e dal PECUP dello studente di scuola secondaria superiore ai sensi del Dlgs 226/2005
4. Le annotazioni di carattere disciplinare comunicate dai docenti nell'area specifica del registro elettronico hanno il valore di una segnalazione chiara che i comportamenti/atteggiamenti dello studente non sono in linea con quelli previsti per il conseguimento degli obiettivi di formazione e di apprendimento
5. Coerentemente con il carattere educativo dei provvedimenti disciplinari, essi saranno sempre occasione per attivare una immediata comunicazione con la famiglia ed un dialogo con lo studente
6. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, sono sempre temporanei, proporzionati alla gravità della colpa ed ispirati al principio della riparazione del danno e del recupero dello studente. Tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Tengono conto della situazione e della condizione personale dello studente, della gravità del danno e delle conseguenze da esso provocate. La recidiva nei comportamenti illeciti costituisce aggravante.
7. I provvedimenti di sospensione decisi dagli Organi collegiali competenti hanno il valore di un segnale che la collettività scolastica lancia allo studente ed alla sua famiglia per avviare una riflessione attenta su comportamenti e/o atteggiamenti giudicati di grave danno per il percorso di crescita dell'interessato e/o per la comunità scolastica
8. I provvedimenti di sospensione possono essere sempre accompagnati, come pena accessoria, e/o convertiti in attività di natura sociale, culturale e a favore della collettività scolastica e/o presso associazioni/organizzazioni di volontariato sociale, anche su richiesta dello studente. L'Organo collegiale competente decide a quali compiti assegnare lo studente, sentita la famiglia, viste le sue caratteristiche personali e tutelando la sua dignità, valutando in primo luogo la significatività e l'opportunità sul piano educativo. A tal proposito l'istituzione scolastica può elaborare progettualità condivise con realtà associative e con istituzioni territoriali per potenziare il significato educativo delle attività alternative alla sospensione delle lezioni, o anche accessorie, collegandole alla strategia complessiva del consiglio di classe. Tali progettualità, approvate dagli organi collegiali, fanno parte integrante del PTOF. Spetta al Consiglio di classe stabilire l'opportunità educativa, d'intesa con la famiglia e con lo studente stesso, di avviare progettualità o individuare attività alternative alla sospensione delle lezioni. Tali attività avvengono sempre con la direzione e il coordinamento dei docenti del Consiglio di classe che a tal proposito può delegare uno o più docenti.
9. Tutti i provvedimenti disciplinari sono individuali e personali, mai collettivi. Non vi è alcun collegamento tra il provvedimento disciplinare ed il profitto dello studente, se non per l'incidenza che potrà avere sul voto in comportamento

10. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità e dignità
11. Durante i periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con la sua famiglia che prepari il suo reinserimento nella comunità scolastica, sia sul piano educativo che didattico
12. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, d'intesa con la famiglia e quando necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso educativo e didattico che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al ritorno, quando possibile, nella comunità scolastica
13. Il procedimento disciplinare nei confronti dello studente è procedimento amministrativo e come tale è regolato dagli istituti giuridici previsti dalla legge 241/90 e s.m.i.
14. Il responsabile del procedimento disciplinare è il Dirigente scolastico

<i>Tipologia delle sanzioni disciplinari</i>	<i>Chi la decide e perché</i>
<b>Richiamo verbale</b>	<p>È deciso dal docente titolare dell'ora di lezione e riguarda doveri di studio e comportamenti/atteggiamenti scorretti di lieve entità.</p> <p>Il docente può accompagnare il richiamo verbale con una comunicazione ai genitori su quanto accaduto e quindi sui comportamenti non corretti messi in atto dallo studente</p>
<b>Nota disciplinare sul registro elettronico</b>	<p>È decisa dal docente titolare dell'ora di lezione e riguarda comportamenti/atteggiamenti scorretti di rilevante entità sul piano educativo e/o tali da creare disturbo/disagio nel contesto di aula/scuola/DDI, difformi rispetto a quanto previsto dallo Statuto degli studenti, dai Regolamenti, dal Patto di corresponsabilità educativa e dalla sua integrazione per il periodo di tempo caratterizzato dalla Didattica digitale integrata e dalle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, dai protocolli di sicurezza e dal piano per la didattica digitale integrata DDI.</p> <p>Di conseguenza le infrazioni alle regole condivise e stabilite con apposite disposizioni e regolamenti riguardo ai comportamenti in DDI e in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 costituiscono fatti che possono essere perseguiti ai sensi del presente regolamento.</p> <p>Il docente che la decide, inserendola nell'apposita area del registro elettronico, informa tempestivamente del fatto il coordinatore di classe e, per fatti di significativo rilievo disciplinare, anche il coordinatore di plesso.</p> <p>Tali note sono diverse da altre decise dai docenti per fatti legati al contesto didattico e quindi prive di rilievo disciplinare.</p> <p>In questo caso verrà disposta una immediata comunicazione scritta alla famiglia, che potrà essere anche convocata per un colloquio (di norma a distanza) su iniziativa del Coordinatore di classe.</p> <p>Di norma la nota disciplinare scritta è decisa dal docente dopo almeno un richiamo verbale per lo stesso motivo con comunicazione ai genitori</p>
<b>Censura scritta o sospensione dalle lezioni per una durata non superiore a 15 giorni</b>	<p>È decisa dal Consiglio di classe, riunito su proposta del Coordinatore, di almeno tre docenti componenti o del Dirigente scolastico, per reiterati e/o gravi atteggiamenti/comportamenti scorretti nei confronti di persone e/o del contesto/istituzione scolastica (con riferimento allo Statuto degli studenti, ai Regolamenti, al Patto di corresponsabilità educativa e alla sua integrazione per l'a.s. 2020/21, ai protocolli di sicurezza per la prevenzione da Covid-19, al Piano per la DDI), documentati da precedenti comunicazioni ai genitori e da note disciplinari scritte sul registro elettronico.</p> <p>Il Consiglio di classe si riunisce sempre nella forma aperta, diretto dal Dirigente scolastico o in sua assenza dal coordinatore di classe.</p>

<b>Sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni</b>	<p>E' decisa dal Consiglio d'Istituto, convocato dal Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di classe, il quale è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio di classe stesso oltre a tutti gli elementi istruttori necessari per adottare un provvedimento informato, ed è disposta in conseguenza di fatti/atti reiterati e/o gravemente lesivi della dignità e del rispetto della persona e dei diritti fondamentali e delle norme vigenti oppure in presenza di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la equilibrata vita didattica del gruppo classe, anche in conseguenza di atti lesivi e dannosi del contesto, del diritto allo studio, del servizio pubblico di istruzione e dell'istituzione scolastica in quanto tale e rappresentativa della comunità scolastica.</p> <p>Tali fatti (anche accaduti in DDI), di norma, devono essere documentati da più note disciplinari scritte sul registro elettronico e/o da almeno un precedente provvedimento di sospensione dalle lezioni per le stesse motivazioni e con carattere di gravità.</p> <p>In caso di fatti di gravissima entità e di immediato pericolo per la comunità scolastica determinata dalla permanenza a scuola dello studente responsabile di fatti lesivi e presumibilmente punibili con una sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni, il dirigente scolastico può, sentiti i coordinatori di classe e di plesso, emettere un provvedimento di sospensione cautelare dalla frequenza delle lezioni in attesa delle decisioni assunte dal Consiglio d'Istituto.</p>
<b>Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato</b>	<p>È decisa dal Consiglio d'Istituto, convocato dal Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di classe, il quale è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio di classe stesso, in caso di recidività di fatti/atti sopra citati, che creino gravissima apprensione sociale e che vi sia impossibilità di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica</p>
<b>Sanzioni disciplinari durante le sessioni d'esame</b>	<p>Sono decise dalla Commissione d'Esame e vengono applicate anche ai candidati esterni</p>
<b>Ritardi</b>	<p>In caso di episodio singolo, il docente della prima ora di lezione segna il ritardo su registro elettronico e richiesta di giustificazione dei genitori, se superiore a cinque minuti rispetto al suono della campanella di entrata su libretto web.</p> <p>In caso di reiterazione del ritardo (di norma il terzo ritardo in due settimane), e su segnalazione del docente della prima ora di lezione, il docente coordinatore di classe comunica per iscritto il fatto ai genitori per informazione e per chiedere spiegazioni.</p> <p>In caso di ulteriore reiterazione del ritardo, il docente coordinatore di classe e il coordinatore di plesso convocano i genitori per richiamare al rispetto dei doveri di comportamento assunti con il Patto di corresponsabilità educativa.</p> <p>La stessa procedura viene seguita in caso di ritardi al rientro in classe dopo le varie attività didattiche o dopo l'intervallo.</p> <p>I ritardi reiterati e non motivati incideranno negativamente sulla attribuzione del voto in comportamento</p>

*I comportamenti/atteggiamenti scorretti individuati e segnalati da un docente non della classe o da altro personale della scuola saranno valutati nella loro effettiva gravità dal Dirigente scolastico che, sentito il Coordinatore di classe, deciderà se convocare il Consiglio di classe o limitarsi ad una comunicazione scritta alla famiglia, con eventuale convocazione per colloquio. Nel caso in cui il Dirigente scolastico ravvisi la necessità di convocare il Consiglio di classe per l'adozione di un provvedimento disciplinare, provvede ad aprire il procedimento dandone immediata informazione e notifica allo studente ed alla famiglia, se lo studente è minorenne. Il provvedimento disciplinare va adottato entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.*

- ⇒ Preliminarmente alla seduta del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico o suo delegato deve obbligatoriamente sentire lo studente interessato e la sua famiglia in merito ai fatti contestati, consentendo all'interessato di fornire la propria versione in contraddittorio, anche presentando apposite memorie scritte. Al tempo stesso dovrà, in questa fase istruttoria, acquisire le testimonianze di tutte le componenti scolastiche informate sui fatti, anche se indicate dallo studente. Gli organi collegiali competenti potranno assumere una decisione solo successivamente al completamento della fase istruttoria e alla acquisizione di tutti gli elementi di valutazione, ivi compresi il confronto con lo studente e con i suoi genitori.
- ⇒ Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza ed a parità dei voti prevale quello del presidente. Non è ammesso il voto di astensione in quanto non validamente espresso.
- ⇒ Il consiglio di classe in sede decisionale si deve riunire sempre nella forma aperta a tutte le componenti scolastiche
- ⇒ Gli organi collegiali sono validamente costituiti e con conseguente potere deliberativo in presenza della maggioranza dei suoi membri, comprensiva dei rappresentanti degli studenti e dei genitori
- ⇒ Le deliberazioni sono sempre chiaramente motivate
- ⇒ Il provvedimento finale, sulla base delle deliberazioni degli organi collegiali, è adottato dal dirigente scolastico, motivato in maniera chiara e sintetica ed immediatamente notificato allo studente interessato ed alla famiglia, se lo studente è minorenni. Diventerà esecutivo subito dopo l'avvenuta notifica
- ⇒ Alle deliberazioni del Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento all'interessato all'Organo di Garanzia d'Istituto, le cui decisioni sono impugnabili solo di fronte all'apposito organo costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale

### **L'Organo di garanzia è composto da:**

- **Dirigente scolastico o suo delegato** (Presidente)
- **Un Docente** (indicato dal Collegio Docenti)
- **Un Genitore** (indicato dal Consiglio d'Istituto)
- **Uno Studente** (indicato dal Consiglio d'Istituto)
- **DSGA**

- ⇒ Per ogni componente deve essere individuato un membro supplente in caso di dovere di astensione o incompatibilità del membro titolare
- ⇒ L'Organo di garanzia rimane in carica due anni
- ⇒ In caso di decadenza di un membro, anche supplente, sarà cura del Dirigente scolastico avviare immediatamente la procedura di surroga a carico dell'organo collegiale competente
- ⇒ Si riunisce in caso di ricorso avverso una sanzione disciplinare (ai sensi art. 2 c. 1 DPR 235/2007) presentato da chi ne ha diritto entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione ed è convocato dal Dirigente scolastico entro dieci giorni. Se l'organo non si riunisce o non assume una decisione, il ricorso è da intendersi respinto
- ⇒ Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed a parità dei voti prevale quello del presidente. Non è ammessa l'astensione. L'Organo è validamente costituito ed ha potere deliberativo in presenza della maggioranza dei suoi membri.
- ⇒ Le deliberazioni sono sempre chiaramente motivate e notificate immediatamente al ricorrente
- ⇒ Alle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso solo di fronte all'Organo di Garanzia costituito presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
- ⇒ L'Organo di Garanzia ha il dovere di garantire la piena applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse e del Regolamento interno di Disciplina
- ⇒ Qualsiasi ricorso (su iniziativa di un membro della comunità scolastica) che denunciava una violazione delle norme e dei principi ivi contenuti o comunque un conflitto relativo all'applicazione del regolamento d'Istituto deve essere indirizzato all'Organo di Garanzia. Le decisioni definitive su tali materie sono assunte dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, previa acquisizione di parere vincolante dell'organo di garanzia regionale